

Guida al Diritto

Abbonati !

Accedi

Newsletter Mobile

CERCA

HOME

CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVO

COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

La Rivista

Entra in Banca Dati

Tutta l'offerta

Civile

Famiglia

Responsabilità

TEMPI STRETTI PER L'ATTUAZIONE

Stp, per legali e professionisti l'“ipoteca” delle responsabilità

Giuseppe Sileci (Guida al Diritto) | 16 Luglio 2013

Tweet

Consiglia 0

G+

Entro il 2 di agosto il Governo, esercitando la delega contenuta nella legge di riforma dell'ordinamento forense, dovrebbe emanare un decreto legislativo che disciplini lo svolgimento in forma societaria della professione di avvocato.

E' molto probabile, però, che non si faccia più in tempo e che dunque si debba attendere ancora prima che si possano costituire società di persone o di capitali tra avvocati.

Quando il legislatore delegato regolerà questi sodalizi, dovrà attenersi a quel principio, chiaramente enunciato dall'art. 5 comma 2 lett. f della legge 247/2012, secondo il quale la responsabilità della società e quella dei soci non escludono la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione.

La lettera della norma non pare possa lasciare spazio a dubbi: se più avvocati decideranno di costituire una società di capitali, dell'esatto adempimento della prestazione risponderanno in solido la società ed il socio professionista che l'abbia eseguita.

Le regole per le altre Stp

Non si rinviene analoga previsione nel modello di società tra professionisti delineato dall'art. 10 della legge 183/2011 e neppure nel decreto ministeriale n. 34/2013 che ha dato attuazione alla norma predetta.

In particolare, l'art. 10 comma 4 lettera “c” richiede soltanto che l'atto costitutivo della società tra professionisti stabilisca “i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta”.

La norma prevede anche che nell'atto costitutivo siano indicati i criteri di “designazione del socio professionista” da parte del cliente e che, in assenza di designazione, il nominativo sia preventivamente comunicato per iscritto all'utente dalla stessa società.

Gli obblighi di informazione

Il regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 34/2013 si sofferma sugli obblighi di informazione che gravano sulla società sin dal primo contatto con l'utente e prevede in

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto

Giurisprudenza in tema di convivenza "more uxorio" ed arricchimento senza giusta causa

La donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi è nulla se l'altruità non è dichiarata nell'atto

"Working" può essere "smart" anche con il contributo della nuova disciplina in tema di controlli di cui art. 4 dello statuto dei lavoratori

Codici e Formule

Costituzione
Disposizioni sulla Legge in generale
Codice Civile
Codice Penale
Codice di Procedura civile
Codice di Procedura penale
Codice della Strada

Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.

particolare che: a) il cliente deve essere reso edotto del suo diritto di chiedere espressamente che l'esecuzione dell'incarico, conferito alla società, sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) il cliente deve anche sapere che la prestazione, in mancanza di sua espressa designazione del professionista, possa essere eseguita da qualunque altro socio in possesso dei requisiti di legge; c) il cliente deve conoscere la esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre, la società non assolve puntualmente i suddetti doveri di informazione: a) se non consegna al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento; b) se omette di dare per iscritto queste informazioni ovvero non richiede al cliente di designare con la medesima forma il professionista cui intenda affidare la esecuzione dell'incarico.

Infine, il regolamento ammette la possibilità per il professionista di avvalersi solo di ausiliari e mai di sostituti, eccezion fatta per non meglio precisate particolari attività, quando lo richiedano sopravvenute esigenze non prevedibili: anche in questo caso, però, i nominativi degli ausiliari e degli eventuali sostituti dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto e con la stessa forma il cliente potrà comunicare il proprio dissenso entro tre giorni.

Nonostante la legge prescriva precisi doveri di informazione, manca una sanzione qualora la società non li osservi. Né sono regolate, a differenza di quanto il legislatore ha stabilito per le future società tra avvocati (e di quanto avesse già previsto per le società disciplinate dal Dlgs 2 febbraio 2001 n. 96), le conseguenze nel caso di inadempimento contrattuale.

Il regime delle responsabilità nelle società

Nel silenzio del legislatore, è allora lecito chiedersi come si attingerà la responsabilità rispetto a ciascun tipo societario quando non siano assolti i doveri di informazione e, più in generale, in che misura si discosterà, se si discosterà, dalla situazione tipica.

Se si sovrapponessero le norme che disciplinano le società di persone e di capitali a quelle che regolano la società tra professionisti, in mancanza di apposita previsione la responsabilità della società per le obbligazioni sociali si disporrebbe secondo il modello tipico.

Quindi, se più professionisti scegliessero la forma della **società semplice**, delle obbligazioni (sia di quelle dipendenti dalla esecuzione della attività professionale oggetto della società medesima sia delle ulteriori) risponderebbe la società in solido con i soci che hanno agito per conto della stessa e, salvo patto contrario, con gli altri soci.

Se la società tra professionisti fosse **in nome collettivo o in accomandita semplice**, delle obbligazioni sociali, e dunque anche di quelle nascenti dalla prestazione professionale e dalla sua esatta esecuzione, nel primo caso risponderebbero i soci in solido con la società (dopo che fosse stato inutilmente escusso il patrimonio sociale) ed i soci accomandatari nel secondo.

Infine, se la forma giuridica prescelta dai professionisti fosse quella delle **società di capitali**, delle obbligazioni sociali risponderebbe solo l'ente con il suo patrimonio.

Questo sarebbe lo schema della ripartizione delle responsabilità se, nel silenzio del legislatore, si applicassero alla società tra professionisti le norme che disciplinano le società commerciali.

E non altrimenti potrebbe essere se l'incarico è conferito alla società, la quale, dunque, è la sola che assume contrattualmente tutti gli obblighi nascenti dal rapporto con il cliente.

Il principio della responsabilità da contatto sociale

Tuttavia il principio della responsabilità da contatto sociale, in nome del quale oramai sistematicamente la giurisprudenza imputa le conseguenze dell'inadempimento al debitore

Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli, deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di Lex24

Sentenza ius superveniens, la giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: termine triennale decadenziale o decennale prescrizione?

ACQUISTO PER USUCAPIONE - La giurisprudenza di Lex24

I DOSSIER DI LEX24 - Anatocismo e profili bancari

Strumenti e servizi

Calcolo danno biologico

Richiesta sentenze integrali

Gazzetta Ufficiale

Software (studio24)

Servizi Camerali

Punti accesso a Polisweb

Mobile

Link utili

Vetrina

Novità Periodici Libri



-15%
€ 59,50

Manuale di diritto del lavoro 2016

Questo Manuale di diritto del lavoro illustra le novità ...



SEPARAZIONE E DIVORZIO PATRIMONIO FISCALE

Una guida per conseguire i migliori risultati economici e fiscali

della prestazione di un bene o servizio anche quando esso non sia legato al creditore da alcun vincolo di natura contrattuale, suggerisce altre conclusioni.

In particolare, ha recentemente ribadito la Suprema Corte che: “L'applicazione del disposto dell'art. 1218 cod. civ. oltre i confini propri del contratto ad ogni altra ipotesi in cui un soggetto sia gravato da un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, si giustifica considerando che quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione della attività (o funzione) esercitata e della specifica professionalità richiesta a tal fine dall'ordinamento stesso, di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti, sorgono a carico di quei soggetti, in quelle situazioni previste dalla legge, obblighi (essenzialmente di protezione) nei confronti di tutti coloro che siano titolari degli interessi la cui tutela costituisce la ragione della prescrizione di quelle specifiche condotte. Dire che, in tali situazioni, la responsabilità deriva dal mero 'contatto' serve ad evidenziare la peculiarità della fattispecie distinguendola dai casi nei quali la responsabilità contrattuale deriva propriamente da contratto (cioè dall'assunzione volontaria di obblighi di prestazione nei confronti di determinati soggetti), ma non deve far dimenticare che essenziale per la configurabilità della responsabilità in esame è la violazione di obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l'attività di quel soggetto, che la legge stessa regola, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità in esame si individui - come da taluni si ritiene - nel riferimento, contenuto nell'art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. In tal senso appare orientata la ormai ultradecennale giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato la sussistenza della responsabilità in esame in una varietà di casi accomunati dalla violazione di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, posti dall'ordinamento a carico di determinati soggetti.

Simili situazioni sono state ravvisate, in genere, nell'ambito dell'esercizio di **attività professionali cd. protette** - cioè riservate dalla legge a determinati soggetti, previa verifica della loro specifica idoneità, e sottoposte a controllo nel loro svolgimento - quali quelle non solo di medico ospedaliero o di mediatore o di avvocato (cfr. rispettivamente: S.U. n. 577/08; Sez. 3 n. 16382/09; S.U. n. 6216/05) ma anche di banchiere (nel caso, esaminato dalla nota S.U. n. 14712/07, della responsabilità della banca negoziatrice di assegno bancario nei confronti di tutti gli interessati alla corretta circolazione del titolo). Sulla base del medesimo iter logico-giuridico, la sussistenza di un contatto sociale qualificato è stata ravvisata anche al di fuori di tali ambiti, come nel caso dell'insegnante dipendente di istituto scolastico ritenuto contrattualmente responsabile, in solido con l'Istituto, dei danni prodotti a sé stesso dall'allievo, per violazione di specifici obblighi di protezione e vigilanza posti a suo carico nell'ambito della attività di istruzione” (cfr. Sez. 3 n. 5067/10) (Cassazione 11 luglio 2012 n. 11642).

L'estensione agli incarichi professionali

Orbene, non mi pare si possa dubitare che nel caso di incarico professionale conferito ad una società sussista quel generale dovere di protezione che incombe su colui il quale, in ragione delle specifiche competenze possedute, sia chiamato in concreto ad espletarlo e che dunque si possa parlare, in tali ipotesi, di responsabilità contrattuale “da contatto sociale” del socio professionista che si affianca a quella del soggetto giuridico, e cioè la società, contrattualmente obbligata ad assicurare l'esatto adempimento.

Ciò, però, non è privo di riflessi sull'assetto complessivo della responsabilità da inesatto adempimento.

Si pensi, ad esempio, alla società tra professionisti in nome collettivo: la natura “complementare” della responsabilità del professionista che abbia eseguito la prestazione in modo inesatto, rispetto alla responsabilità della compagine sociale, dovrebbe escludere la possibilità, per il socio incaricato di espletare il mandato, di invocare il beneficium excussionis ai sensi dell'art. 2304 c.c.; parimenti, qualora sia il socio accomandante ad avere eseguito la prestazione, questi non potrebbe sperare di rispondere solo nei limiti della quota conferita.

Professionista chiamato a rispondere

In conclusione, a me sembra che poco o nulla cambi nei rapporti tra professionista e cliente con la introduzione nel nostro ordinamento della società tra professionisti perché, o per espressa scelta del legislatore (è il caso della società tra avvocati della quale si attende il decreto legislativo di attuazione) o per l'applicazione di consolidati principi giurisprudenziali (è il caso della società tra professionisti), delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall'esercizio dell'incarico professionale continuerà sempre a risponderne illimitatamente il professionista anche se, in ipotesi, socio di una società di capitali.

E questa opzione, se può giustificarsi qualora sia esclusa la presenza di soci di investimento (come nel caso delle società tra avvocati), mi sembra invece del tutto incoerente e discriminatoria laddove (ed è il caso qui esaminato) sia ammessa la presenza di soci capitalisti: questi ultimi, infatti, rischieranno solo il capitale conferito mentre non stessa sorte subirà il socio professionista, se avrà eseguito l'incarico.

Con queste premesse, quante possibilità di successo avranno le società in questione è difficile dirlo, ma probabilmente non si è in errore se si crede che molto modesto sarà il loro appeal sugli addetti ai lavori.

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/07/societa-tra-avvocati-professionisti-sempr>

MATERIE

[Diritto Civile](#)
[Diritto del Lavoro](#)
[Diritto Amministrativo](#)
[Diritto Penale](#)
[Diritto Comunitario e Internazionale](#)
[News dagli Studi](#)
[Mercati e Impresa](#)
[Professione Legale](#)

RUBRICHE

[News](#)
[Sentenza Del Giorno](#)
[Focus Di Guida Al Diritto](#)
[L'Avvocato del Giorno](#)
[News Dagli Studi/Ordini](#)
[Codici](#)
[Formule](#)

PRODOTTI

[Quotidiano del Diritto](#)
[Guida al Diritto](#)
[Lex24](#)

CONTATTI

[Contatta un agente](#)
[Trova una Libreria](#)
[Servizio Clienti](#)
[Servizio clienti periodici](#)
[Redazione Diritto24](#)
[Redazione Guida al Diritto](#)
[Redazione Lex24](#)
[Redazione Ventiquattrore](#)
[Avvocato](#)
[Redazione Sistema Società](#)

STRUMENTI E SERVIZI

[Calcolo del danno biologico](#)
[Richiesta Sentenze Integrali](#)
[Link utili](#)
[Sito Mobile](#)
[Newsletter di Diritto24 - Archivio](#)

Gerenza - Bilancio consolidato 2016 Gruppo 24 Ore - Bilancio d'esercizio 2016 Gruppo 24 Ore - Fai di questa pagina la tua homepage

P.I. 00777910159 - [Dati societari](#) - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati [Privacy Policy](#)

Per la tua pubblicità sul sito: [Websystem](#)